

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4757 del 18/09/2018
Oggetto	Proc. MO06A0063. C.B.C. S.P.A. Rinnovo di concessione con variante per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso Pescarolo in comune di Prignano sulla Secchia (MO) ad uso industriale e antincendio
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4741 del 06/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni - Sede di Modena

OGGETTO: Proc. **MO06A0063**. C.B.C. S.P.A. Rinnovo di concessione con variante per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso Pescarolo in comune di Prignano sulla Secchia (MO) ad uso industriale e antincendio.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle

- Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015-2012);
 - deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. "Direttiva Derivazioni");
 - il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
 - la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
 - la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);

- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di

demanio idrico ad ARPAE - Agenzia regionale per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Dato atto che:

- Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena;
- Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5;
- Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Preso atto che con domanda PGMO/2018/0005849 del 21/03/2018, C.B.C S.P.A C.F. 00268630365, con sede legale in via Caselline n. 269 nel comune di Vignola, ha richiesto la variante sostanziale alla concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale mediante opera fissa (cod. MO06A0063);

Esaminato che:

- nella documentazione risulta essere presente una domanda di rinnovo del 02/09/2015, con prot. PG/2015/631307, in cui si chiedeva il rinnovo alle stesse condizioni dell'atto di concessione n. 11287 del 05/09/2007;
- nella documentazione presentata a corredo dell'istanza di variante, si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo

quanto stabilito nell'atto di concessione n. 11287 del 05/09/2007 salvo un aumento del volume derivabile annualmente fino a 1.980 mc/ a pur mantenendo la stessa portata massima di 0,5 l/s;

Preso atto della conferenza di servizi asincrona attivata con nota PGMO/2018/0007972 del 18/04/2018, dove sono stati raccolti i pareri dei seguenti enti:

- Provincia di Modena con nota PGMO/2018/0008356 del 24/04/2018 , dove si esprime parere favorevole relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e in rapporto alle competenze della Provincia, demandando le valutazioni circa il DMV agli appositi uffici;
- Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza di Modena con nota PGMO/2018/0014316 del 17/07/2018, dove si rilascia il Nulla osta idraulico alla variante ed inserite specifiche prescrizioni al momento del rilascio del rinnovo;
- Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po non ha fornito il proprio parere;

Considerato che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione ex-ante condotta col "metodo ERA" di cui alla "Direttiva Derivazioni", il prelievo non determina rischio

ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di "Esclusione" definiti dalla medesima direttiva;

Ritenuto che il deflusso minimo vitale (DMV), determinato nella portata di 0,016 mc/sec, deve essere garantito in ogni momento, ovvero per portate inferiori dovrà essere immediatamente sospesa la derivazione.

Accertato che il richiedente:

- ha versato, in data 19 marzo 2018, la somma pari a euro 99,00 per le spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 28/03/2018, la somma pari a euro 260,58, ed in data 10/08/2018 la somma integrativa di euro 326,16, per un importo totale di euro 586,74 relativo al canone dovuto per l'anno 2018, ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- ha versato in data 10/08/2018, la somma pari a euro 328,74, per l'aggiornamento del deposito cauzionale già versato nella precedente concessione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

Preso atto che con nota PGM0/2018/17286 del 03/09/2018 la Ditta C.B.C. S.P.A. dichiara che il dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, richiesto nel disciplinare di

concessione parte integrante del presente atto, è già stato installato;

Ritenuto sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione con variante possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta C.B.C S.P.A., C.F. 00268630365, con sede in Via Caselline n. 269 nel comune di Vignola, il rinnovo di concessione con variante per derivare acqua pubblica dal Fosso Pescarolo nel comune di Prignano sulla Secchia (MO), mediante opera fissa, per una portata massima di 0,5 l/s e per un volume complessivo di 1'980 mc/anno;
2. che la risorsa derivata deve essere utilizzata per l'uso Industriale e Antincendio;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2027;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante come già sottoscritto dal concessionario in data 03/09/2018;
5. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Struttura ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
6. di notificare il presente provvedimento al Concessionario attraverso posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
 9. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani;
11. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani
F.to digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE

E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione con variante rilasciato a C.B.C S.P.A., C.F. 00268630365, con sede in Via Caselline n. 269 nel comune di Vignola, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale mediante opera fissa (cod. Sisteb MO06A0063)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avviene mediante presa drenante in tubi di calcestruzzo di 100 cm di diametro e di 3,6 mt di altezza con elettropompa sommersa della potenza di 0,5 KW e con tubo di mandata di 63 mm di diametro. La presa è collegata ad altro pozzo drenante da cui si diparte la connessione a quattro vasche in calcestruzzo, tramite una fossa drenante di ml 50.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Prignano sulla Secchia (MO) su terreno demaniale censito al foglio n. 23 fronte mappale 149, UTM RER X= 638.337, Y= 925.710.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale e antincendio.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 0,5 e nel limite di volume complessivo annuo pari a mc/annui 1.980,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica potrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dal Fosso Pescarolo.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Dispositivo di misurazione - Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il funzionamento per tutta la durata della concessione, e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

Non oltre 30 giorni dal rilascio dell'atto concessorio, il Concessionario deve dare comunicazione all'Amministrazione concedente dell'avvenuta installazione del dispositivo di misurazione, specificando la tipologia di strumentazione adottata.

2. Cartello identificativo - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di

effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. Deflusso minimo vitale - Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di 0,016 mc/sec.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico Fosso Pescarolo per cui i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle del punto di presa.

Nei periodi di magra, il Concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle delle opere di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessario per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

4. Stato delle opere e dei luoghi interessati alla derivazione:

- il Concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale;
- il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione delle aree demaniali e delle pertinenze del corso d'acqua interessate dalle opere di derivazione e ad esse limitrofe, funzionale a garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua e l'accessibilità alle opere in qualsiasi momento, e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;
- lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione e il mantenimento in stato di efficienza dell'opera di presa e delle opere di derivazione connesse debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Concessionario;
- gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendessero necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo ecc) sono ad esclusivo e totale carico del Concessionario;
- qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica del corso d'acqua e la derivazione in oggetto costituissero impedimento alla realizzazione di tali interventi, si fa obbligo al Concessionario di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura ed



onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

5. Variazioni - Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

6. Sospensioni del prelievo - Il Concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

7. Subconcessione - Il Concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

8. Cambio di titolarità - Il Concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. Cessazione dell'utenza - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il Concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente.

Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale e dovrà essere consegnata all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile apposita comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Nel caso in cui il Concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del Concessionario.

10. Condizioni particolari:

- il Concessionario è tenuto entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di rinnovo di concessione con variante, ed ogni qualvolta avvengano delle modifiche, ad inviare il parere del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata in relazione alla derivazione concessa, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;
- qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi, cedimenti e/o franamenti nell'alveo del Torrente Pescarolo per cause da imputarsi alla derivazione di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del concessionario;



- la derivazione di cui trattasi non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
- il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione delle aree demaniali e delle pertinenze del corso d'acqua interessate dalle opere di derivazione e ad esse limitrofe, funzionale a garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua e l'accessibilità alle opere in qualsiasi momento, e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche o variazioni che venissero prescritte a tutela di interessi pubblici entro il termine stabilito;

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del Concessionario alla rinuncia; qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il Concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il Concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il Concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.



ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il Concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. L'importo del canone 2016 è di € 291,00 e quello relativo al 2017 è di € 291,29;
2. Il canone per il 2018 ammonta a € 586,74.
3. A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno, maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo.
4. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati, anche se non possa o non voglia



fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Nel caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € 586,74.

Il Concessionario deve provvedere ad integrare l'importo (€ 258,00) già versato nella precedente concessione, rilasciata con determina n. 11287 del 05/09/2007, versando l'importo di € 328,74, come aggiornamento prima del ritiro della nuova concessione.

2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del Concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.
3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/La sottoscritto/a CA PPI ANGELO

C.F. C|P|P|N|G|L|5|0|T|0|2|I|9|0|3|A in qualità di legale rappresentante
di E.B.E. SPA

C.F. 0|0|2|6|8|6|3|0|3|6|5|_|_|_| presa visione del presente
disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli
obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

C.B.C SPA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.